

Milano, 10 aprile 2020

DL n. 23 dell'8 aprile 2020, noto come "Decreto Liquidità", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 94 del 8 aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020

CAPO IV MISURE FISCALI

Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

In sintesi

- Sospensione fino al 30 giugno 2020 dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 limitatamente all'IVA e alle ritenute, trattenute, contributi e premi Inail relativi ai rapporti di lavoro dipendente per tutti i contribuenti che hanno avuto una riduzione del fatturato nel mese di marzo 2020 e di aprile 2020 rispetto al medesimo mese dell'anno precedente; la misura della riduzione del fatturato (almeno del 33% o del 50%) che consente di accedere alla sospensione è differenziata in base alla soglia dimensionale dell'impresa (ricavi entro o oltre €50 milioni nel periodo d'imposta precedente, 2019 per esercizi solari);
- per le imprese con sede nei comuni di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione IVA scatta in presenza di riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla "dimensione" dell'impresa.

Nel dettaglio

- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a €50 milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (periodo d'imposta 2019 per i soggetti con esercizio solare), che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019; e
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a €50 milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (periodo d'imposta 2019 per i soggetti con esercizio solare), che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;

sono sospesi, i termini dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile e di maggio 2020 relativi:

- a. alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 Dpr 600/73 (relative a i redditi di lavoro dipendente) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b. all'imposta sul valore aggiunto.

Sospesi altresì i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza viene disposta la sospensione dei versamenti IVA, in scadenza nei mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Restano ferme le disposizioni già vigenti per gli operatori dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, già individuati nei precedenti decreti, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui alla disposizione in esame.

L'AE verifica la sussistenza dei requisiti sul fatturato e comunica l'esito dei riscontri effettuati agli enti previdenziali che avranno preventivamente comunicato all'AE i dati dei soggetti che si sono avvalsi della sospensione.

Art. 19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

In sintesi

- Come già previsto dal DL "Cura Italia", i sostituti d'imposta continueranno a trattenere e a versare le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e agenti tranne che venga fatta espressa richiesta di non assoggettamento da parte del percipiente mediante dichiarazione di sussistenza dei requisiti.

Nel dettaglio

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a €400.000 nel periodo di imposta 2019, è disposta l'estensione del non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 18 del 17 marzo 2020) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel

mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Come già previsto nel precedente DL i contribuenti che intendono avvalersi della norma rilasciano apposita dichiarazione al sostituto.

I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare “direttamente” l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020 previsto dal DL “Cura Italia”) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 20 (Metodo previsionale acconti giugno)

In sintesi

- Non saranno sanzionati i versamenti degli acconti Ires e Irap 2020 effettuati in misura non inferiore all'80% di quanto risulterà di fatto dovuto in sede di dichiarazione.

Nel dettaglio

La disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti ai fini dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap utilizzando il metodo “previsionale” (anziché il metodo “storico”). Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per gli esercizi solari), la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterà dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta.

Art. 21 (Rimessione in termini per i versamenti)

La norma consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti con scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del DL n.18 del 17 marzo 2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Art. 26 (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

La norma modifica l'articolo 17 del DL n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a €250 (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a €250), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a €250, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno. Pertanto i termini di versamento sono così riepilogabili:

Schema versamento imposta di Bollo su fatture	
	Scadenza versamento imposta bollo su fatture
I trim \geq €250	20 aprile 2020
II trim \geq €250	20 luglio 2020
I trim ($<$ €250) + II trim = \geq €250 (importo complessivo)	20 luglio 2020
I trim + II trim = $<$ €250 (importo complessivo)	20 ottobre 2020
III trim	20 ottobre 2020
IV trim	20 gennaio 2021

I migliori saluti.

STUDIO BRAMANTE
dott.ssa Lucia Bramante